

## FOGLIO INFORMATIVO

relativo a:

### EFFETTI CAMBIARI A GARANZIA

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

### **Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo S.C.**

Sede legale: Via della Rocca, 18 00079 Rocca Priora (RM)

Tel.: 06940701 – Fax: 069471641

Sede amministrativa: Largo Matteotti, 1 00073 Castel Gandolfo (RM)

Tel.: 0693590052 – Fax: 069360826

e-mail: [info@castellituscolo.bcc.it](mailto:info@castellituscolo.bcc.it)

sito internet: [www.bcccastellituscolo.it](http://www.bcccastellituscolo.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n 1024843

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5545 - cod. ABI 07092

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160091

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

## CHE COSA SONO GLI EFFETTI CAMBIARI A GARANZIA

A garanzia del rimborso di affidamenti la banca può richiedere il rilascio di un effetto cambiario (cambiale) a firma del cliente (obbligato principale) e di un terzo (avallante), o soltanto di un terzo.

Gli **effetti cambiari a garanzia** possono essere rilasciati "in bianco" ovvero con scadenza "a vista". In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con il rilascio dell'effetto cambiario, la banca può mettere all'incasso l'effetto e, nel caso di protesto, agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con il loro patrimonio.

Nel caso di rilascio di effetti in bianco la banca ha la facoltà di completarlo, nei termini di legge, con i dati necessari, indicando l'importo, nei limiti stabiliti al momento del rilascio, e la data di scadenza ritenuta più opportuna.

### **Principali rischi**

Obbligo sia per l'obbligato principale che per il terzo di rimborsare alla banca le somme garantite dall'effetto cambiario, in caso di mancato adempimento del finanziamento garantito.

Possibilità di protesto per i firmatari dell'effetto.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

| SPESE  |  |
|--|--|
| Imposte e tasse presenti e future ed ogni ulteriore spesa che la banca dovesse sostenere per l'escussione della garanzia | A carico del cliente   |
| Bollo effetti  | A carico del cliente, nella misura prevista dalla legge  |
| Invio comunicazioni  | € 0,00   |
| Spesa per richiesta documentazione   | Massimo € 25,00 per ogni documento richiesto . Per i costi di dettaglio si rinvia allo specifico Foglio informativo. |
| Commissione ricerche in archivio (oltre le spese reclamate)  | € 12,50 a documento  |

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Non previsto.

### Tempi massimi per la chiusura del rapporto

L'effetto a garanzia viene riconsegnato, a richiesta del cliente, entro 10 giorni lavorativi e successivamente all'estinzione dell'affidamento garantito dall'effetto.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica (PEC), ai seguenti indirizzi: Largo G. Matteotti 1, 00073 Castel Gandolfo (RM), e-mail [reclami@castellituscolo.bcc.it](mailto:reclami@castellituscolo.bcc.it), PEC [07092.bcc@actaliscertymail.it](mailto:07092.bcc@actaliscertymail.it); o compilando e consegnando l'apposito modulo presente nelle filiali della banca; la banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può esperire la procedura di mediazione innanzi ad uno degli organismi di seguito riportati.

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Rimane fermo che le parti possono concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario e dall'ABF purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Qualora il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione ad uno degli organismi sopra citati. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

## LEGENDA

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Avallante</b>         | L'avallante è il soggetto, diverso dall'emittente, che sottoscrivendo l'effetto (cambiale), assume un'obbligazione di garanzia personale per il pagamento, totale o parziale, della somma indicata nel titolo.                  |
| <b>Effetto in bianco</b> | E' la cambiale, firmata all'atto del rilascio, ma senza l'indicazione di alcuni requisiti di legge, da completarsi, entro tre anni dalla data di emissione, a cura del creditore.   |
| <b>Protesto</b>          | Atto redatto da un pubblico ufficiale, che constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura. |